



**Comune di Castelnuovo di Porto**  
*(Città Metropolitana di Roma Capitale)*

***Regolamento del Bilancio partecipato***

**Capo I - Disposizioni generali**

**Art. 1 - Definizione e finalità**

Il Bilancio Partecipato è uno strumento di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle scelte inerenti la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

Con il presente regolamento, viene disciplinato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune.

Il Bilancio Partecipato dà la possibilità ai cittadini di incidere sulle scelte economiche dell'Amministrazione e, a sua volta, rappresenta per l'Amministrazione uno strumento per comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio.

Il Comune di Castelnuovo di Porto, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di decidere l'orientamento del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni, nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

**Art. 2 - Ambiti tematici della partecipazione**

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, entro e non oltre il 30 settembre, nel contesto del Bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata che riguarderanno non solo gli indirizzi strategici generali in tema di programmazione economico finanziaria, ma anche opportunità e scelte relative ai singoli quartieri.

Per motivi di equilibri di bilancio, saranno escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, vengano ritenute inattuabili per motivi tecnici e/o non sostenibili per motivi finanziari.

L'Assessorato al Bilancio del Comune di Castelnuovo di Porto è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

### **Art. 3 - Aveni diritto alla partecipazione**

La partecipazione è un diritto e un dovere della popolazione della comunità.

Sono coinvolti nel processo di partecipazione, tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Castelnuovo di Porto, ovvero:

- a) Le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) Le associazioni, le Aziende, gli Enti pubblici e privati e, in generale, tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale;
- c) I Comitati di Quartiere.

## **Capo II - Procedura partecipata**

### **Art. 4 - Fasi e modalità della partecipazione**

Il procedimento di Bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi:

#### **Prima fase - Informazione:**

In questa fase, avviene la presentazione del percorso di partecipazione: il Comune di Castelnuovo di Porto renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione del Bilancio di previsione, nonché la tempistica e le modalità di partecipazione.

L'informazione avverrà mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché attraverso l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet e la pagina Facebook del Comune.

#### **Seconda fase - Consultazione, raccolta e valutazione delle proposte, progetti e osservazioni**

Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata massima di 30 giorni dalla data di scadenza indicata nell'art. 2: in questa fase, vengono organizzati incontri pubblici e raccolti i contributi di ogni soggetto interessato, sotto forma di osservazioni, proposte e progetti.

I cittadini di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Regolamento verranno interpellati sugli indirizzi generali da tenere in considerazione in sede di redazione del Bilancio di previsione attraverso una scheda consultiva che sarà resa disponibile in formato cartaceo presso l'ufficio URP e pubblicata on line sul sito internet del Comune.

I soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 del presente Regolamento, attraverso i loro rappresentanti designati, trasmetteranno proposte e progetti che dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'art. 2) e saranno riferibili all'ambito Comunale o del singolo Quartiere. La presentazione delle osservazioni, proposte e progetti dovrà essere effettuata su un'apposita scheda propositiva.

La raccolta delle schede consultive e delle schede propositive dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;
- Tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo ..... ovvero certificata all'indirizzo *protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it*.

1) Le indicazioni raccolte, di carattere consultivo saranno tenute in debita considerazione da parte della Giunta in fase di redazione del Bilancio di previsione.

2) I contributi di carattere propositivo, dopo una valutazione di fattibilità tecnico-giuridica e di sostenibilità economica in linea con le risorse che l'Amministrazione avrà stabilito di destinare al processo di decisione partecipata, saranno nuovamente sottoposti alla valutazione della cittadinanza che potrà esprimersi attraverso una votazione nelle medesime modalità sopra descritte entro 30 giorni dalla data di cui all'art. 4.

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda consultiva e una sola scheda propositiva. Nelle schede consultive si potrà esprimere una sola preferenza per ogni quesito e, nella scheda propositiva, per ogni area tematica indicata, si potrà segnalare una sola proposta, osservazione ovvero un solo progetto.

### **Terza fase - Valutazione e votazione delle proposte**

Le proposte, le osservazioni e i progetti presentati nei termini stabiliti saranno verificate da una Commissione tecnica di approfondimento, composta dai Responsabili di Area competenti in materia, dal Sindaco e dagli Assessori. Le proposte, le osservazioni e i progetti verranno distinti in:

1. Interventi relativi ad opere o servizi destinati ai singoli quartieri;
2. Interventi relativi a tutta la cittadinanza e/o al territorio comunale nella sua globalità.

I criteri con i quali si valutano le proposte, le osservazioni e i progetti sono i seguenti:

- Carenza del servizio/infrastruttura;
- Perseguimento dell'interesse generale;
- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune e alle linee di indirizzo del nuovo PRG;
- Compatibilità con le risorse finanziarie a disposizione;
- Tempi di realizzazione.

In base alle valutazioni effettuate dalla Commissione, verrà stilato un elenco dei progetti ammissibili, divisi per ambito di quartiere (gruppo A) e ambito comunale (gruppo B) e ordinati secondo la rispondenza ai criteri sopra menzionati.

I primi tre progetti riferibili a ciascun quartiere (gruppo A) e i primi tre progetti riferibili al gruppo B saranno successivamente sottoposti a votazione. A tale votazione, parteciperanno tutti i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3. Gli aventi diritto si esprimeranno con una **scheda decisionale** manifestando una sola preferenza per i progetti del "gruppo A" e per i progetti del "gruppo B".

I dati raccolti dalle schede decisionali costituiscono il **Documento finale** del processo di programmazione partecipata e rappresentano un'indicazione operativa precisa per la redazione del Bilancio di previsione. Tale indicazione, in funzione di possibili mutamenti di carattere legislativo, economico e di contesto, non può essere considerata vincolante per l'Amministrazione.

#### **Quarta fase - Monitoraggio e documento della partecipazione**

Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, l'Amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relative al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter, sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Comune.

#### **Art. 5 - Istituti e forme della partecipazione**

L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

#### **Art. 6 - Suddivisione in aree territoriali**

Ai fini della procedura partecipata, il territorio comunale viene diviso in aree territoriali che coincidono con le cinque unità amministrative decentrate costituite dai quartieri.

#### **Art. 7 - Azioni di promozione della partecipazione**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti, favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale, sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale.

2. A tale fine, l'Amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali coordinatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure interne o esterne all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione.

3. L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

4. L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

### **Capo III - Norme finali**

#### **Art. 8 - Risorse**

L'Amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con efficacia sul Bilancio di Previsione 2020-2022.

#### **Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'atto della raccolta dei dati personali, sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

#### **Art. 11 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 12 - Revisione del Regolamento**

Le procedure descritte nel presente Regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge. Il termine "sperimentale" è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale", quindi di continua evoluzione, del percorso partecipativo.